

S.p.A che agisce per il tramite e per conto del patrimonio destinato costituito con delibera del Consiglio d'Amministrazione di del verbalizzata in pari data con atto notaio dott. , rep. racc. , iscritta presso il Registro delle Imprese di il , come modificata ed integrata con delibera del Consiglio di amministrazione di in data , verbalizzata in pari data con atto notaio dott. , rep. , racc. - (di seguito), per il tramite del procuratore speciale S.p.A. (P. IVA) sita in (), in via , in persona del legale rappresentate pro tempore Dott. (c.f.:) e del suo procuratore speciale Dott. (c.f.: - in virtù dei poteri conferitigli con procura Notaio del rep. , racc. - doc.) a tanto abilitata in virtù di procura conferita con atto autentificato per notar in data , repertorio , raccolta n. , registrato a presso l'agenzia delle entrate di il giorno al numero serie (doc. 1) rappresentata e difesa dall'Avv. del Foro di (C.F.:) con il quale è domiciliata presso l'avv. , con studio in , Via n. (C.F.: fax - pec:) come da procura rilasciata ai sensi dell'art. 83 c.p.c. sottoscrizione del Dr. in forma digitale, (per comunicazioni e notifiche degli atti del presente giudizio: indirizzo di posta elettronica: - fax n. - pec/domicilio digitale:);

Intervenuta (dopo la sentenza non definitiva) ex art. 111 c.p.c.

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da udienza di precisazione delle conclusioni.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Va premesso che in data 15/11/21 - dopo, pertanto, la sentenza non definitiva - a seguito di scissione societaria, interveniva ex art. 111 cpc la S.P.A. chiedendo in via preliminare, la estromissione della banca laddove ne ricorressero le condizioni, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della interveniente rispetto alle domande comunque formulate da controparte per quanto in narrativa, in via istruttoria, accogliere tutte le istanze ed eccezioni formulate dalla cedente nel corso del giudizio e nelle memorie in atti, rigettando quelle avversarie e modificando gli adottati contrari provvedimenti, in rito e nel merito, dato atto per quanto necessario della intervenuta cessione e dei conseguenti effetti in relazione alla titolarità dei diritti azionari, accogliere le domande ed eccezioni così come formulate dalla cedente () negli atti di causa, sui quali insisteva.

Occorre osservare che la successione ex art. 111 c.p.c. risulta documentata dagli atti allegati all'intervento, cosicché nulla osta a che la sentenza sia pronunciata anche nei confronti di

S.p.A., intervenuta come in atti, sebbene non vi siano i presupposti per l'estromissione, mancando il consenso di controparte a tal fine, consenso che dev'essere esplicito.

Ciò posto, va richiamato che, con sentenza non definitiva, questa Corte decideva alcune questioni relative all'impugnazione della sentenza resa *inter partes* dal Tribunale di Macerata.

In particolare, osservava che

- Le censure alla ctu disposta in primo grado andavano, almeno in parte, accolte, nella misura in cui l'appellante ha dedotto in maniera sufficientemente specifica le anomalie che riguardano i contratti "veicolati". Dovendo un nuovo ctu verificare, pertanto
 - a) Se tutte le voci riguardanti le poste attive e passive confluite nel conto corrente appartengano a rapporti negoziali che hanno **riscontro documentale** per essere versate in atti le relative schede contrattuali dall'una o dall'altra parte, in caso tale riscontro non vi sia, dovrà procedere a rielaborare le predette poste attive e passive
 - b) Per riscontro documentale di cui al punto precedente, dotato delle relative schede contrattuali, si intenderà, ovviamente, la schede contrattuali che vedano la firma dei due contraenti (banca e correntista) sul contratto, ad es. di anticipazione sbf
 - c) Ancora, il riscontro documentale di cui al punto precedente, dotato delle relative schede contrattuali, dovrà avere pattuizioni comprensibili e "compiute", idonee, vale a dire, ad identificare le varie clausole che siano di senso compiuto e, *di regola*, senza riferimenti alle clausole del conto corrente "veicolo", in quanto, altrimenti, si creerebbe una sorta di corto circuito interpretativo con rinvio "circolare" delle clausole. Farebbero eccezione, a tale difetto di necessaria compiutezza (in disparte, sempre, la legittimità della clausole, ancorchè comprensibili) i riferimenti secchi a dati numerici quali il tasso di interesse praticato sul c/c .
 - d) Se, in relazione alle varie tipologie dei contratti afferenti al c/c in oggetto, e come sopra documentalmente giustificati, sussista il superamento dei tassi soglia ministeriali, anche in relazione all'usura
- La ctu, peraltro, avrebbe dovuto avere ad oggetto anche quanto conseguenza dell'accoglimento di altri motivi, come di seguito si verrà ad esporre .
- e) Circa la contestata sussistenza di interessi convenzionali ("debitamente" pattuiti nella misura del 21%) sullo sconfinamento, della c.m.s., (stabilita nella misura dell'1% con addebito con cadenza trimestrale ecc. ecc.), queste clausole, supportate da pattuizione scritta, imponevano l'accertamento se essi superassero o meno il tasso soglia, per il momento temporale in cui



- Il conteggio degli interessi dovuti con l'applicazione del tasso al 7,5 per il periodo successivo al 31/12/95 e fino alla fine del rapporto porta il conteggio di cui all'allegato 14 della ctu, con un ristorno a favore del correntista di complessivi euro **4.404,58**

Trattandosi di meri computi in esecuzione di quanto stabilito dalla Corte, ogni censura sul punto, proposta dalle parti, in relazione all'elaborato del ctu, può essere esaminata solo nel caso comporti la precisa evidenziazione di errori od omissioni materiali, il che non risulta.

La presente sentenza definitiva, pertanto, dovrà affermare non già un credito, a favore della banca, pari ad euro 5.171,42, come deciso dal primo giudice, bensì un credito, a favore del correntista, pari ad euro 26.401,38, con interessi legali a far tempo dalla domanda oggetto del procedimento poi riunito a quello concernente l'opposizione a d.i. (cioè dal 14.5.07).

Quanto alla regolamentazione delle spese, la soccombenza appare reciproca sia in primo che in secondo grado, ma è prevalente quella della Banca.

La correntista richiedeva, infatti, la condanna al pagamento della somma di euro € 47.277,39, ottenendone in questa sede € 26.401,38 oltre che, ovviamente, la revoca del d.i., che recava una somma di € 52.448,80.

L'appello incidentale della banca, d'altro canto, viene in parte accolto ed in parte disatteso (cfr. §§ da 5 a 7 della sentenza non definitiva).

Il tutto, dovendosi considerare nel complesso la vicenda, suggerisce, in tema di regolamentazione delle spese, una compensazione nella misura di ¼ per il primo grado e nella misura di 1/3 per il primo grado, rimanendo il residua a carico della Banca.

p.q.m.

La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede, in riforma della sentenza di primo grado :

- 1) Revoca il d.i. opposto in primo grado
- 2) Condanna nonché S.p.A, intervenuta ex art. 111 c.p.c., al pagamento, in favore di SRL IN LIQUIDAZIONE, della somma di euro 26.401,38, con interessi legali a far tempo dal 14.5.07 e sino all'effettivo soddisfo.
- 3) Condanna nonché S.p.A, intervenuta ex art. 111 c.p.c., al pagamento, in solido fra loro ed in favore di SRL IN LIQUIDAZIONE alle spese processuali di I e II grado, spese che si compensano nella sola misura di ¼ ed 1/3 rispettivamente per il primo ed il secondo grado

(rimanendo dunque rispettivamente i residui $\frac{3}{4}$ e $\frac{2}{3}$ a carico di Banca ed interveniente) e che, per l'intero, vanno liquidate come ai punti 4) e 5) che seguono

- 4) PRIMO GRADO : Fase di studio della controversia, € - Fase introduttiva del giudizio €
- Fase istruttoria € - Fase decisionale, € oltre rimb. Forf. 15 % iva e cpa
- 5) SECONDO GRADO : Fase di studio della controversia, € - Fase introduttiva del giudizio €
- Fase decisionale, € oltre rimb. Forf. 15 % iva e cpa

Ancona c.c. del 31.1.2023

Il cons. est. Dr. C. Marziali il Presidente dr. G.Marcelli

